SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Art. 1. Quadro normativo di riferimento

- Art. 118 Cost.;
- Art. 119 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241/1990;
- Legge n. 328/2000;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- D.M. n. 72 del 31 marzo 2021;
- Legge Regionale n. 2/2003;

Art. 2. Premessa

1. Il Pronto Intervento Sociale è un servizio previsto dalla L. n. 328/2000, che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di **emergenza e urgenza sociale**. La Legge della Regione Emilia Romagna n. 2/2003, recependo le indicazioni della normativa nazionale, prevede il servizio nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Costituisce la risposta immediata a situazioni a rilevanza sociale di particolare gravità e urgenza, che necessitano di un intervento atto a risolvere il problema emergenziale, in particolare al di fuori degli orari di apertura dei Servizio Sociale Territoriale.

Art. 3. Finalità del progetto e attività previste

1. L'attività di co-progettazione dovrà riguardare l'elaborazione di una proposta progettuale in grado di assicurare la gestione delle attività caratterizzanti il servizio di "**Pronto Intervento Sociale**", così come previsto dalla scheda tecnica LEPS del Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, in coerenza con quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale in materia.

2. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà essere realizzato sul territorio dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale del distretto di Riccione.

3. Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate alla definizione condivisa tra AP e EAP di un progetto di servizio attivo (365 gg./anno 24h/24) in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato. Tali bisogni possono verificarsi in contesti di violenza, inadeguatezza grave, privazione, o allontanamento dal nucleo, ed in generale in quelle situazioni imprevedibili che, per eventi traumatici, richiedano un immediato "soccorso sociale". Si tratta quindi di agire su emergenze personali e familiari che impongono una protezione immediata in circostanze che colpiscono la persona, mettendone a repentaglio l'integrità e l'incolumità.

4. Sono obiettivi del servizio:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale segnalate da Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari e Servizi Sociali comunali;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare la situazione ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico, attivando interventi individualizzati a breve termine in risposta all'emergenza.

5. Il servizio di "**Pronto Intervento Sociale**" dovrà essere progettato e gestito secondo le seguenti linee di intervento:

Linea 1 - realizzazione "**Centrale Operativa**": implementazione di un punto unico di raccolta delle segnalazioni riguardanti situazioni di emergenza sociale, in grado di assicurare – mediante individuazione di un riferimento telefonico dedicato - reperibilità telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. La centrale operativa garantirà la gestione unitaria del coordinamento degli interventi ricompresi nell'ambito di competenza del servizio di Pronto Intervento Sociale;

Linea 2 - attività di "**valutazione, assistenza, documentazione ed invio ai servizi**": realizzazione, mediante il coordinamento assicurato dalla Centrale Operativa, di interventi finalizzati a:

- prima valutazione professionale e assistenza immediata in base ai bisogni rilevati, predisponendo un progetto d'aiuto urgente, anche in risposta ai bisogni di bene di prima necessità e/o accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno effettuata da operatori del servizio nel luogo in cui si è verificata l'emergenza;
- documentazione di ogni azione svolta nell'ambito degli interventi di cui sopra e, sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, segnalazione della situazione e trasmissione della documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio territoriale competente, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

Linea 3 - "**Lavoro di rete ed integrazione con i servizi**": favorire la costruzione di una rete integrata e coordinata con i servizi pubblici territoriali (servizi sociali e sanitari), le Forze dell'Ordine ed il Terzo Settore, assicurando il necessario raccordo in tutte le fasi del servizio di Pronto Intervento Sociale e favorendo rapporti collaborativi con i soggetti del Terzo Settore operanti a livello distrettuale nell'ambito degli interventi di accoglienza in favore di soggetti che necessitano di protezione e tutela sociale (es. Centri antiviolenza, strutture residenziali) e di contrasto alla povertà estrema (Unità di Strada, Centro Servizi di Contrasto alla Povertà). Nell'ambito di tale linea di intervento il servizio di Pronto Intervento Sociale collabora con il sistema dei servizi pubblici locali al fine di favorire la promozione di azioni di carattere preventivo orientate alla:

- costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse disponibili;
- elaborazione di protocolli con le istituzioni e attori del sistema locale (FF.OO., servizio sanitario, privato sociale) per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza e volti alla strutturazione di sinergie operative per l'ottimizzazione delle risorse e servizi presenti/implementabili nel territorio distrettuale (es. strutture di pronta accoglienza, interventi di educativa di strada ecc…).

6. Per la realizzazione delle linee di intervento individuate gli ETS dovranno tener conto delle seguenti indicazioni operative:

6.1. La Centrale Operativa - mediante un nucleo professionale dedicato - interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, l'assistente sociale reperibile per svolgere una valutazione professionale immediata, recandosi presso il

luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, abitazione ecc.);

6.2. Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata che si sostanzia - a seguito della segnalazione - in una prima valutazione professionale finalizzata a fornire assistenza immediata, necessaria ed appropriata alla situazione di emergenza, documentando ogni azione svolta e predisponendo gli adeguati interventi d'aiuto ritenuti urgenti. Nell'ambito dell'attività istruttoria il nucleo professionale incaricato realizza inoltre attività di primo contatto con la rete familiare e sociale (ove presente) ed il Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione;

6.3. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio di Pronto Intervento Sociale informa tempestivamente il Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione e trasmette un report dettagliato, comprensivo di documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al Servizio Sociale Territoriale competente nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico e comunque non oltre le ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo all'intervento del Pronto Intervento Sociale.

7. Indicazioni operative per specifici target di utenza: tenuto conto della pluralità di target di utenza destinatari del servizio di Pronto Intervento Sociale, ferme restando le 3 linee di intervento sopracitate, al fine di assicurare un intervento professionale appropriato in considerazione dei diversi bisogni che possono manifestarsi nelle diverse situazioni di emergenza/urgenza, si forniscono di seguito apposite indicazioni operative per specifici target di utenza:

7.1 Interventi in emergenza a tutela di minori in stato di abbandono e di protezione di donne vittime di abuso, maltrattamento e violenza.

7.1.1. Caratteristiche del target di utenza:

- soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni, in stato di abbandono, privi di riferimenti familiari che si trovano in situazione di emergenza sociale;
- donne sole (con o senza figli minori) in situazione di particolare gravità riconducibili a maltrattamento, abuso e violenza di genere;
- donne con figli minori in situazioni di probabile pregiudizio per gli stessi;

7.1.2 Il servizio di Pronto Intervento Sociale realizza le attività di messa in protezione di minori in stato di abbandono e donne sole e/o con figli minori, vittime di abuso, maltrattamento e violenza, secondo le modalità di seguito elencate:

a) ***Reperibilità H24*** (diurna/notturna per n. 365 gg./anno): raccolta la segnalazione telefonica la Centrale Operativa attiva l'assistente sociale in reperibilità, la quale dovrà recarsi - con mezzi messi a disposizione dall'EAP - sul luogo nel quale i soggetti si trovano o presso le Forze dell'Ordine o presso i Pronto Soccorsi Ospedalieri. Dopo un colloquio volto ad assumere le necessarie informazioni, valuterà l'appropriatezza dell'intervento di protezione e provvederà all'attivazione dell'intervento di collocamento in adeguata struttura, secondo le modalità indicate al successivo punto c);

b) ***Trasporto***: i soggetti beneficiari degli interventi di protezione dovranno essere accompagnati - con mezzi messi a disposizione dall'EAP - dal luogo in cui si trovano al luogo in cui è ubicata la struttura individuata secondo quanto previsto al successivo punto c). Nel caso di minore il trasporto presso la struttura individuata dovrà essere obbligatoriamente effettuato in presenza dell'Assistente Sociale tramite mezzi messi a disposizione dall'EAP.

c) ***Collocamento immediato***: collocamento in luogo sicuro dei soggetti beneficiari degli interventi di protezione. A tal riguardo si precisa che:

c.1) nel caso in cui l'intervento di protezione riguardi minori in stato di abbandono il collocamento dovrà avvenire presso adeguata struttura di pronta accoglienza, preventivamente

individuata dai servizi territoriali distrettuali nell'ambito dei rapporti convenzionali vigenti. I riferimenti della struttura di pronta accoglienza nonché le modalità di attivazione verranno fornite all'EAP in sede di avvio del servizio.

c.2) nel caso in cui l'intervento di protezione riguardi donne sole e/o con figli minori, vittime di abuso, maltrattamento e violenza il collocamento dovrà avvenire presso adeguata struttura di pronta accoglienza, preventivamente individuata dai servizi territoriali distrettuali nell'ambito dei rapporti convenzionali vigenti, privilegiando l'attivazione ed il raccordo da parte dell'Assistente Sociale del servizio Pronto Intervento Sociale con il Centro Antiviolenza distrettuale, i cui riferimenti e modalità di attivazione verranno fornite all'EAP in sede di avvio del servizio.

7.1.3 Con riferimento a quanto previsto al precedente punto 7.1.2 lett. a), si precisa che l'operatore sociale incaricato dovrà porre in essere le attività ivi previste garantendo particolare attenzione alla raccolta del maggior numero di informazioni sui soggetti e sugli eventi che hanno determinato la situazione di emergenza, con particolare riguardo a:

- La tutela e la cura dei minori;
- La protezione della donna al fine di evitare la recidiva di violenza;
- La valutazione e raccolta di elementi e informazioni come da norma di legge ai sensi della L. n.184/1983, D.G.R. E.R. 1904/2011 e DGR 1677/2013.

7.1.4 Tali informazioni dovranno essere fornite telefonicamente al Servizio Sociale Territoriale, tempestivamente e comunque non oltre le ore 9:00 del primo giorno utile - successivo al collocamento - in cui sono in servizio gli operatori del Servizio Sociale Territoriale. Parimenti, sarà cura dell'assistente sociale del servizio di Pronto Intervento Sociale redigere una dettagliata relazione, su carta intestata dell'EAP, sull'intervento effettuato da far pervenire - in maniera tempestiva e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno successivo all'attivazione dell'intervento di protezione - al Servizio Sociale Territoriale mediante formale comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata. I riferimenti telefonici e gli indirizzi PEC del Servizio Sociale Territoriale da utilizzare per le comunicazioni di cui sopra verranno forniti all'EAP in sede di avvio del servizio.

7.1.5 In relazione a quanto previsto ai precedenti punti con riferimento alla fattispecie di messa in protezione di minori in stato di abbandono, nel caso in cui in sede di valutazione tecnico professionale - a cura dell'operatore incaricato dall'EAP - siano ravvisati i presupposti di intervento ex. art. 403 C.C., l'operatore sociale incaricato dovrà provvedere alla formulazione della proposta di intervento ex. art. 403 C.C., garantendone la tempestiva trasmissione all'organo istituzionale competente per l'adozione del relativo provvedimento amministrativo. I riferimenti dell'organo istituzionale competente in materia ex. art. 403 C.C., nonché le modalità di trasmissione delle relative proposte di intervento verranno fornite all' EAP in sede di avvio del servizio.

7.1.6 Resta inteso che, fermo restando le prerogative di autonomia tecnico professionale dell'EAP, gli interventi sopra descritti dovranno porsi in linea con gli indirizzi operativi di carattere generale indicati dal Servizio Sociale Territoriale. Resta in capo al soggetto che agisce la protezione, la responsabilità degli interventi attivati.

7.2 Interventi in emergenza a tutela di persone adulte in condizione di povertà estrema/grave marginalità sociale.

7.2.1. Caratteristiche del target di utenza:

1. soggetti in età adulta in situazioni di povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
2. soggetti in età adulta privi di reti familiari e sociali in situazioni di grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

7.2.2 Il servizio di Pronto Intervento Sociale realizza le attività di propria competenza, come in particolare declinate nelle sopracitate tre linee di intervento di cui al comma 5, secondo le modalità di seguito elencate:

a. ***Reperibilità H24*** (diurna/notturna per n. 365 gg./anno): raccolta la segnalazione telefonica la Centrale Operativa attiva l'assistente sociale in reperibilità, la quale dovrà recarsi - con mezzi messi a disposizione dall'EAP - sul luogo nel quale i soggetti si trovano o presso le Forze dell'Ordine o presso i Pronto Soccorsi Ospedalieri. Dopo un colloquio volto ad assumere le necessarie informazioni, valuterà l'attivazione degli interventi ritenuti maggiormente appropriati, anche mediante l'attivazione di servizi dedicati (Unità di Strada/Centro Servizi di contrasto alla povertà estrema) o il collocamento in adeguata struttura di accoglienza, secondo le modalità indicate ai successivi punti c) e d);

b. ***Trasporto***: nel caso in cui risulti opportuno al fine di assicurare l'efficacia degli interventi attivati, i soggetti beneficiari degli interventi potranno essere accompagnati - con mezzi messi a disposizione dall'EAP - dal luogo in cui si trovano al luogo in cui è ubicato il servizio/struttura individuata secondo quanto previsto ai successivi punti c) e d).

c. ***Collocamento in struttura di accoglienza:*** il collocamento dovrà avvenire presso adeguata struttura di pronta accoglienza, preventivamente individuata dai servizi territoriali distrettuali nell'ambito dei rapporti convenzionali vigenti. I riferimenti della struttura di pronta accoglienza nonché le modalità di attivazione verranno fornite all'EAP in sede di avvio del servizio.

d. ***Unità di Strada/Centro Servizi di Contrasto alla Povertà:*** l'attivazione dell'Unità di Strada, del Centro Servizi di Contrasto alla Povertà o comunque di servizi analoghi ricompresi nell'area del contrasto alla povertà estrema e grave emarginazione sociale verrà realizzata dall'EAP del servizio Pronto Intervento Sociale attingendo dalle risorse ed opportunità presenti nell'ambito delle progettualità distrettuali realizzate in coerenza con la pianificazione zonale nonché mediante apposite fonti di finanziamento di carattere regionale e nazionale. I riferimenti delle risorse/opportunità progettuali presenti a livello distrettuale nonché le relative modalità di attivazione verranno fornite all'EAP in sede di avvio del servizio.

7.2.3 Con riferimento a quanto previsto al precedente punto 7.2.2 lett. a), si precisa che l'operatore sociale incaricato dovrà porre in essere le attività ivi previste garantendo particolare attenzione alla raccolta del maggior numero di informazioni sui soggetti e sugli eventi che hanno determinato la situazione di emergenza. Tali informazioni dovranno essere fornite telefonicamente al Servizio Sociale Territoriale, tempestivamente e comunque non oltre le ore 9:00 del primo giorno utile - successivo al collocamento - in cui sono in servizio gli operatori del Servizio Sociale Territoriale. Parimenti, sarà cura dell'assistente sociale redigere una dettagliata relazione, su carta intestata dell'EAP, sull'intervento effettuato da far pervenire - in maniera tempestiva e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno successivo all'attivazione dell'intervento - al Servizio Sociale Territoriale mediante formale comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata. I riferimenti telefonici e gli indirizzi PEC del Servizio Sociale Territoriale da utilizzare per le comunicazioni di cui sopra verranno forniti all'EAP in sede di avvio del servizio.

7.2.4 Resta inteso che, fermo restando le prerogative di autonomia tecnico professionale dell'EAP, gli interventi sopra descritti dovranno porsi in linea con gli indirizzi operativi di carattere generale indicati dal Servizio Sociale Territoriale. Resta in capo al soggetto che realizza gli interventi la responsabilità degli stessi.

Gli interventi di cui al presente punto 7.2 dovranno essere altresì implementati in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare:

- Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (art. 3.3.3 *Servizi per la povertà e la marginalità estrema* del Piano nazionale);
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, approvate in sede di conferenza Unificata Stato-Regioni il 5 novembre 2015;

- Legge regionale n. 10/2021 “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende usl regionali” e deliberazione regionale attuativa (DGR n. 2279/2021);
- Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 157 del 6 giugno 2018.

7.3 Interventi in emergenza a tutela di persone adulte o anziane in condizione di disabilità e non autosufficienza.

7.3.1. Caratteristiche del target di utenza:

- soggetti in età adulta o anziani in condizioni di disabilità e non autosufficienza senza il supporto assistenziale necessario a causa di eventi imprevisti occorsi ai caregivers di riferimento o comunque in situazioni di grave emarginazione con rischio per l’incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

7.3.2 Il servizio di Pronto Intervento Sociale realizza le attività di propria competenza, come in particolare declinate nelle sopracitate tre linee di intervento di cui al comma 5, secondo le modalità di seguito elencate:

a. ***Reperibilità H24*** (diurna/notturna per n. 365 gg./anno): raccolta la segnalazione telefonica la Centrale Operativa attiva l’assistente sociale in reperibilità, la quale dovrà recarsi - con mezzi messi a disposizione dall’EAP - sul luogo nel quale i soggetti si trovano o presso le Forze dell'Ordine o presso i Pronto Soccorsi Ospedalieri. Dopo un colloquio volto ad assumere le necessarie informazioni, l’operatore dovrà innanzitutto verificare l’effettiva necessità di supporto della persona segnalata ed in prima istanza verificare la possibilità di contattare parenti o figure di riferimento affidabili. Nel caso non siano individuabili parenti o figure di riferimento, valuterà l’attivazione degli interventi ritenuti maggiormente appropriati, anche mediante l’attivazione di servizi dedicati (assistenza domiciliare) o il collocamento in adeguata struttura di accoglienza, secondo le modalità indicate ai successivi punti c) e d). Tali interventi

b. ***Trasporto***: nel caso in cui risulti opportuno al fine di assicurare l’efficacia degli interventi attivati, i soggetti beneficiari degli interventi potranno essere accompagnati - con mezzi messi a disposizione dall’EAP - dal luogo in cui si trovano al luogo in cui è ubicato il servizio/struttura individuata secondo quanto previsto ai successivi punti c) e d).

c. ***Collocamento in struttura di accoglienza:*** il collocamento dovrà avvenire presso adeguata struttura di pronta accoglienza, preventivamente individuata dai servizi territoriali distrettuali nell’ambito dei rapporti convenzionali vigenti. I riferimenti della struttura di pronta accoglienza nonché le modalità di attivazione verranno fornite all’EAP in sede di avvio del servizio.

d. ***Assistenza domiciliare:*** l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare o di eventuali servizi analoghi ricompresi nell’area della Non Autosufficienza verrà realizzata dall’EAP del servizio Pronto Intervento Sociale attingendo dalle risorse ed opportunità presenti nell’ambito delle progettualità distrettuali realizzate in coerenza con la pianificazione zonale nonché mediante apposite fonti di finanziamento di carattere regionale e nazionale. I riferimenti delle risorse/opportunità progettuali presenti a livello distrettuale nonché le relative modalità di attivazione verranno fornite all’EAP in sede di avvio del servizio.

7.3.3.Gli interventi di cui ai precedenti punti c) e d) dovranno essere attivati, in relazione alle caratteristiche della persona, tenendo conto di un periodo temporale tale da assicurare la continuità di intervento con il Servizio Sociale Territoriale o fino al rientro del caregiver o all’individuazione di altre figure di riferimento, se questo avviene prima dell’intervento del Servizio competente.

7.3.4 Con riferimento a quanto previsto al precedente punto 7.3.2 lett. a), si precisa che l’Assistente Sociale del servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà porre in essere le attività ivi previste garantendo particolare attenzione alla raccolta del maggior numero di informazioni sui soggetti e sugli eventi che hanno determinato la situazione di emergenza. Tali informazioni dovranno essere fornite

telefonicamente al Servizio Sociale Territoriale, tempestivamente e comunque non oltre le ore 9:00 del primo giorno utile - successivo al collocamento - in cui sono in servizio gli operatori del Servizio Sociale Territoriale. Parimenti, sarà cura dell'assistente sociale redigere una dettagliata relazione, su carta intestata dell'EAP, sull'intervento effettuato da far pervenire - in maniera tempestiva e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno successivo all'attivazione dell'intervento - al Servizio Sociale Territoriale mediante formale comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata. I riferimenti telefonici e gli indirizzi PEC del Servizio Sociale Territoriale da utilizzare per le comunicazioni di cui sopra verranno forniti all'EAP in sede di avvio del servizio.

7.3.5 Resta inteso che, fermo restando le prerogative di autonomia tecnico professionale dell'EAP, gli interventi sopra descritti dovranno porsi in linea con gli indirizzi operativi di carattere generale indicati dal Servizio Sociale Territoriale. Resta in capo al soggetto che realizza gli interventi la responsabilità degli stessi.
Gli interventi di cui al presente punto 7.3 dovranno essere altresì implementatI in coerenza con quanto previsto dalla normativa e nazionale e regionale in materia, in particolare:

- Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016;
- DGR 1206/2007 - Fondo Regionale per la non autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007. DGR 1230/08 - Fondo Regionale per la non autosufficienza. Programma 2008 e definizione interventi per le persone con disabilità

Art. 4. Destinatari del progetto

1. Il servizio in oggetto è rivolto di norma ad una pluralità di target di utenza (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.) presenti sul territorio del Distretto di Riccione e che si trovino in situazioni di emergenza, di limitata autonomia ed in condizioni di improvvisa ed imprevista necessità assistenziale. Tali destinatari sono portatori di bisogni derivanti da:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si precisa che l'attivazione del servizio di Pronto Intervento Sociale è esclusivamente riservata alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, ai Servizi Sanitari Ospedalieri e al Servizio Sociale Territoriale.

Art. 5. Governance di progetto e struttura organizzativa

1. Al fine di garantire il governo condiviso e la co-gestione della azioni ed interventi progettuali previsti, tenuto conto dell'articolazione complessa del servizio, della natura sperimentale degli interventi e dell'esigenza di integrazione con altri servizi e interventi del territorio, si rende necessaria la costituzione di un **"Tavolo di Coordinamento"** del progetto di servizio "Pronto Intervento Sociale".

2. Il tavolo è composto da un rappresentante degli EAP e un rappresentante dell'AP. Sono compiti del tavolo la pianificazione e supervisione generale delle azioni progettuali, il monitoraggio e la valutazione delle attività previste. Il tavolo svolge inoltre una azione di impulso nei confronti dell'AP, formulando proposte di iniziative e soluzioni volte a supportare l'AP nelle scelte strategiche riferite agli ambito di intervento oggetto della presente co-progettazione.

3. Per quanto concerne la struttura organizzativa del servizio si prevede inoltre la costituzione di un **"Gruppo di interfaccia operativa"** che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere. Il gruppo di interfaccia operativa è costituito da:

- un **referente dell'AP** che gestirà i rapporti e i contatti con l'EAP assicurando il necessario raccordo e monitoraggio delle fasi operative del progetto di servizio;
- un **referente degli EAP** che assicurerà la responsabilità del coordinamento dell'insieme di attività oggetto del progetto di servizio fungendo, altresì, da interlocutore unico nei confronti dell'AP.

4. Qualora il referente dell'EAP o il referente dell'AP abbandoni per esigenze non temporanee il ruolo assegnato nell'ambito del presente progetto di servizio, l'EAP e l'AP sono obbligati a nominare immediatamente un sostituto. Non deve esservi soluzione di continuità nella fase di sostituzione del referente.

5. Nell'ottica di un continuo dialogo e confronto con tra AP e EAP, si definiscono le seguenti modalità operative:

- incontro almeno trimestrale del "Gruppo di interfaccia operativa" finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività, alla verifica degli interventi effettuati e per i necessari scambi di informazione;
- invio con cadenza almeno trimestrale di report sull' attività svolta.

6. L'EAP dovrà inoltre impegnarsi a garantire la presenza del Coordinatore/Referente ad ulteriori incontri convocati dal Servizio Sociale Territoriale che dovessero rendersi utili in considerazione della complessità della casistica, anche al fine di condividere soluzioni e prassi operative ritenute maggiormente idonee per la buona esecuzione del servizio complessivamente reso dall'EAP.

7. Fatta salva le responsabilità dell'EAP nell'esecuzione del servizio come meglio descritto ai precedenti punti, resta inteso che la titolarità della "presa in carico" e delle funzioni connesse al progetto individuale degli utenti di cui all'art. 4 che dovesse scaturire in seguito all'attivazione degli interventi realizzati nell'ambito del servizio Pronto Intervento Sociale da parte dell'EAP è da ritenersi di esclusiva competenza dei servizi pubblici territoriali, in forza di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia e dagli atti convenzionali vigenti sottoscritti dagli EE.LL. del Distretto di Riccione.

Art. 6. Durata

Gli interventi e le attività oggetto della co-progettazione avranno una durata di n. 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra l'AP e gli EAP individuati sulla base dell'avviso pubblico di cui alla presente co-progettazione. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziari previste.